



ATTESTAZIONE DI REVISIONE FALSA

L' ipotesi di falsificazione dell'attestazione di avvenuta revisione di un veicolo è generalmente ricondotta, in ambito penale, alla **falsità in atti** - materiale ovvero come ideologica - mentre per il Codice della Strada

la produzione o l'esibizione agli organi competenti di tale falso documento comporta l'applicazione (ai sensi dell'art. 80, comma 17) de:

- la **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma,

- il **ritiro della carta di circolazione**, contenente l'attestazione.

L'**interesse tutelato** dalla norma penale è individuato nel "bene categoria" *fede pubblica*, intesa come la **fiducia** che la **collettività ripone nella genuinità e veridicità** di determinati contrassegni (o documenti) rilevanti per la vita sociale e ai quali l'ordinamento giuridico riconosce certezza e valore probatorio per la particolare funzione che svolgono nelle relazioni giuridiche pubbliche e private.

La natura di atto pubblico fidefacente della **carta di circolazione** è considerato come pacifica, poiché dispone l'immatricolazione di un determinato veicolo che abilita alla circolazione (Cass., 11.6.1999)¹.

Invero, la natura delle **attestazioni** è controversa; infatti, la **condotta** costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione (con esito positivo) di un veicolo è stata alternativamente considerata:

- a) falsità materiale in **certificato amministrativo** commesso da privato², di cui al combinato disposto degli artt. 477 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)³ sulla considerazione che "l'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo con esito positivo, ancorché apposta sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di circolazione, costituisce un atto distinto da essa, la cui natura certificativa chiaramente emerge dall'oggetto e dalla funzione che gli sono propri" (Cass., 1.7.2014, n. 46499);

- b) falsità ideologica in **atto pubblico**, di cui al combinato disposto degli artt. 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) ritenendosi la revisione un'attività della Pubblica Amministrazione disciplinata da norme di diritto pubblico (il Codice della Strada, appunto) e dovendo essere riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali ai soggetti incaricati, in virtù dei poteri certificativi loro conferiti dalla legge (Cass., 18.10.2013, n. 6343; Cass., 4.4.2008, n. 14256).

Va aggiunto che la giurisprudenza ha sostenuto:

- a) l'insussistenza del reato quando le mutazioni apportate al documento genuino siano talmente evidenti e **grossolane** da richiamare l'attenzione di un osservatore non attento (Cass. 21.6.1983; Cass. 13.2.1986; Cass. 3.7.1984);

- b) la non configurabilità del reato nel momento in cui il documento venga alterato non per effettuare un'alterazione della verità (cd. *immutatio veri*), ma per



Foto Coraggio

correggere un elemento dell'attestazione non rispondente al vero (P. Ancona 28.10.1980).

In modo concorde dottrina e giurisprudenza ritengono che il reato si **consuma** con la semplice formazione del documento falso (e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'**uso** del documento falsificato - Cass., 22.9.2011, n. 47029; in dottrina ANTOLISEI, 118). Anche il tentativo è punibile (Cass., 2.12.1994).

La giurisprudenza ormai consolidata - al contrario della dottrina - ritiene che è sufficiente il dolo generico, non occorrendo l'*animus nocendi o decipiendi* di quello specifico (Cass. 30.1.1981).

In tema di **concorso di reati** indirizzi giurisprudenziali consolidati ritengono possibile che l'uso successivo del documento possa integrare un'altra fattispecie criminosa, ad esempio la **truffa**⁴.

Inoltre, atteso che i delitti di falsità in atti si riferiscono alle attestazioni di verità di fatti giuridicamente rilevanti, mentre i delitti di contraffazione di pubblici sigilli prescindono dalla sussistenza del falso documentale e si consumano al momento della creazione del falso strumento, la dottrina

ammette il concorso tra l'art. 468 c.p. (**Contraffazione** di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti) e il delitto di falsità materiale in atto pubblico (art. 476) nonché con il delitto di falsità materiale in autorizzazione (art. 477), poiché queste fattispecie incriminatrici si possono perfezionare anche senza il ricorso alla contraffazione dei pubblici sigilli.

Agli stessi risultati perviene la Cassazione (Cass. 13.10.1980; Cass. 23.6.1967). Nel dettaglio, si riferisce all'uso di **sigillo**⁵ contraffatto riprodotto la dicitura "regolare revisione" apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi (Cass., 9.11.2009, n. 42621) e alla contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." ancorché nel timbro in questione non figurino anche il sigillo dello Stato.

In questo caso, infatti, lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate (Cass., 4.10.2007, n. 42030). ■

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

Note

¹In merito, la copia fotostatica non ha di per sé valore di documento e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta (Cass., 5.5.1998). Tuttavia, integra gli estremi del reato ex art. 482 c.p. quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi in buona fede (Cass., 15.4.1999).

²Se considerato 'atto pubblico' integrerebbe, comunque, il reato di falsità materiale commessa dal privato - e non quello di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - la condotta di colui che formi un atto falso apparentemente proveniente da pubblico ufficiale, in quanto il reato di cui all'art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) è un reato proprio che presuppone l'effettiva qualifica di pubblico ufficiale del suo autore (Cass., 2.10.2014, n. 50345).

³L'art. 482 c.p., nel citare gli artt. 476, 477 e 478 stesso codice, fissa come **oggetto materiale** del reato il medesimo di quei **documenti** segnalati dagli articoli richiamati, tra gli altri, **l'atto pubblico e il certificato** (atto secondario a carattere non costitutivo ma semplicemente riproduttivo), imponendo, così, di inquadrare la natura delle attestazioni in argomento.

⁴Ciò in quanto le fattispecie criminose previste dagli artt. 482 e 640 c.p. presentano elementi strutturali diversi rispetto ai quali non v'è alcun rapporto di specialità.

⁵Più in generale, rientrano nella categoria dei **pubblici sigilli** tutti gli strumenti capaci di un'indeterminata ripetizione dell'impronta autenticatrice (Cass., 21.6.2007, n. 32573, relativa ad utilizzazione di matrice allestita mediante computer, con l'illecito inserimento, nella memoria dell'hard disk, di codici non corrispondenti a quelli assegnati ai funzionari della Motorizzazione civile, ai fini della certificazione di superamento della prova di revisione di un autoveicolo commerciale).